



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Punto 2) Ddl di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*”

AC 1239

Conferenza Unificata

12 luglio 2023

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Articolo 28-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, le parole <<i bandi definiscono>> sono sostituiti dalle seguenti: <<i bandi, che possono essere adottati anche da ogni singola amministrazione, definiscono>>;

b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti con l'incarico»;

c) all'articolo 35, il comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: <<Nei concorsi pubblici, ad esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario, educativo, scolastico, incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il limite del 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle Regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.>>

Motivazione

L'emendamento è necessario per superare le gravi criticità determinate dalla misura introdotta in conversione del D.L. n. 44/2023 in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali. Tale norma ha ridotto considerevolmente la possibilità di attingere mediante scorrimento degli idonei, limitandone il numero al 20 per cento dei posti messi a concorso. Tale limitazione di fatto elimina per i Comuni la possibilità di scorrimento delle graduatorie, considerato che gli enti locali bandiscono per un numero limitato di posti, a differenza delle amministrazioni centrali.

Di conseguenza questo emendamento introduce tre importanti correttivi:

- *Esclusione dall'ambito applicativo della norma delle procedure concorsuali bandite per un numero di posti pari o inferiore a 20;*
- *Possibilità di utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo determinato senza limitazioni;*
- *Estensione dell'esclusione, già acquisita, per il personale delle scuole statali, al personale educativo e scolastico dei Comuni.*

Modifiche al d.l. 44 come convertito in legge 74/2023

Al decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 come convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74, all'articolo 1, comma 4 bis, dopo le parole "personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4" aggiungere le parole "e di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" e dopo le parole di "specifiche responsabilità" aggiungere le parole, "nonché alla riammissione in servizio di coloro che siano cessati nell'anno 2023"

Motivazione

L'emendamento è necessario per estendere ai segretari comunali, dirigenti apicali degli enti locali la possibilità di trattenimento in servizio, già prevista per i dirigenti generali delle amministrazioni centrali che abbiano raggiunto il limite di età per il pensionamento, compresi coloro i quali siano cessati nell'anno in corso.

Misure per favorire il reclutamento dei giovani negli Enti locali

Articolo 28 (Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

All'articolo 28, comma 1, lett. b), è aggiunto il seguente alinea:

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "5. Per i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, le percentuali di cui al primo e al secondo comma sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, e comunque per almeno una unità. Fermo il rispetto dei principi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Motivazione

L'art. 3-ter del D.L. n. 44/2023 ha introdotto una misura straordinaria per favorire il reclutamento dei giovani nella pubblica amministrazione, prevedendo il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato di apprendistato o di formazione lavoro. Tuttavia, la nuova norma consente il ricorso a questi istituti solo nel limite del 10% delle facoltà assunzionali esercitabili in relazione ai rispettivi ordinamenti, escludendo in questo modo tutti i piccoli comuni e limitandone fortemente l'impiego da parte dei comuni medi e grandi. L'emendamento è quindi necessario per consentire a tutti gli enti locali di poter utilizzare questa importanti e innovativa misura di rigenerazione degli organici.

Si prevede inoltre, coerentemente con l'obiettivo della norma, la disapplicazione delle procedura di mobilità c.d. obbligatoria (che dovrebbe essere attivata per tutte le assunzioni

a tempo determinato superiore a 12 mesi), e l'applicazione della disciplina specifica per gli enti locali in materia di limiti al trattamento accessorio per i neo-assunti.

L'emendamento non comporta nuovi oneri, in quanto la sostenibilità finanziaria delle assunzioni è garantita dal rispetto del limite della capacità assunzionale esercitabile.